CASSA EDILE DI MUTUALITA' E DI ASSISTENZA
DELLA PROVINCIA DI TORINO

10123 TORINO - VIA DEI MILLE, 16 - C.P. 1378 TO-FERR. - C.F. 80083000010

Torino, 19 ottobre 2004
Prot.nr. PG/ms AD/ 3080

A TUTTE LE IMPRESE ARTIGIANE

TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
(C.C.N.L. 1º OTTOBRE 2004)

TABELLE DI CALCOLO ARTIGIANI | **OTTOBRE 2004** | **–** | **FEBBRAIO 2005**

- A seguito verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Artigiani, sono stati aumentati i minimi di paga base da applicare con decorrenza 1º ottobre 2004 per le retribuzioni degli operai.
- Secondo il menzionato verbale di accordo, il primo comma dell'art. 28 è sostituito dal seguente: *"In caso di malattia, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi. L'operaio con anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi."*
 Per i previsti Contratti di Inserimento, nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni.
- Il citato verbale di accordo innova inoltre la disciplina dell'Apprendistato, recependo per quanto ad oggi possibile le disposizioni normative della riforma del mercato del lavoro. Il Decreto Legislativo 10/09/2003 n. 276 prevede tre tipologie di Apprendistato: 1) Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; 2) Apprendistato professionalizzante; 3) Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Il verbale di rinnovo del C.C.N.L. prevede, per la prima tipologia, che continui l'applicazione di quanto previsto dall'allegato D del C.C.N.L. 15/06/2000, con relative retribuzioni, in attesa di disciplina della materia. Verrà inoltre disciplinata in futuro la terza tipologia, a seguito dell'emanazione delle relative normative di attuazione. Per quanto riguarda invece l'Apprendistato professionalizzante, il menzionato verbale di rinnovo del C.C.N.L. ne definisce la regolamentazione di cui si è dato atto nell'allegata Tabella di calcolo.
- La normativa contrattuale in materia di orario di lavoro degli addetti a lavori discontinui (compresi gli autisti di autobetoniere) o di semplice attesa o custodia è stata ricondotta nell'ambito nel limite massimo, anche per questi lavoratori, delle 48 ore settimanali medie annue.

Allo scopo di semplificare al massimo gli adempimenti delle Imprese per quanto riguarda il trattamento economico dovuto mensilmente agli operai assenti per malattia, infortunio e malattia professionale, si trasmettono le nuove tabelle del trattamento giornaliero con l'aggiornamento delle paghe orarie per ogni singolo livello.

Per i periodi a partire dal **01/10/2004** si dovrà quindi utilizzare l'allegata **Tabella**.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Vogliotti Dr. Augusto